

N. R.G. 55527/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da i, cittadino del , con il patrocinio dell'avv. Francesco Mason, nei confronti del Ministero degli Esteri – Ambasciata Italiana - rappresentato *ex lege* dall' Avvocatura Generale dello Stato;

Il ricorrente, già soggiornante sul territorio nazionale perché riconosciuto meritevole di protezione umanitaria, e titolare di permesso di soggiorno con validità sino al 12 marzo 2021, avendo maturato una consistente integrazione sul piano lavorativo, e volendo convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, si è trovato nella necessità di disporre di un passaporto; ottenuto un titolo di viaggio per recarsi nel proprio paese, dopo un breve scalo in Burkina Faso ha raggiunto il Togo in data 11.11.2019; in data 11.12.2019 ha formalizzato la richiesta di rilascio del passaporto togolese alle autorità di Lomè; l'insorgere della pandemia da Covid – 19 ha rallentato le operazioni di rilascio del passaporto e determinato la chiusura delle frontiere. Ottenuto il nuovo passaporto al termine del 2021, nel gennaio 2022 egli ha fatto richiesta di un visto per reingresso (giacché nelle more erano scaduti tanto il suo permesso di soggiorno che il titolo di viaggio); previa notifica di un preavviso di rigetto, la sua richiesta è stata respinta con la motivazione *“La Questura di Treviso ha espresso un parere contrario al rilascio del visto di reingresso poiché risultano assenti le condizioni di cui all' art. 8 co 3 DPR 394/99 ed i diversi DPCM emessi non giustificano il protrarsi dell' assenza dal Territorio Nazionale”*;

Egli ha pertanto impugnato in questa sede il diniego, osservando:

- Che sussisteva la giurisdizione ordinaria, giacché egli aveva chiesto di fare ingresso in Italia in quanto (già) titolare di protezione umanitaria;
- Che le criticità del suo paese e il notevole livello di integrazione raggiunto, dovevano far ritenere che egli si trovasse ancora nelle condizioni per essere ritenuto meritevole di una forma di protezione gradata;
- Che il termine individuato dal comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 394/1999 quale limite massimo di permanenza fuori dal territorio nazionale (ai fini della conservazione del diritto al reingresso) ha natura ordinatoria e che nel caso in esame il suo mancato rispetto era stato determinato da ragioni di forza maggiore;

Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell' AGO, giacché la domanda di reingresso non presentava elementi di contatto con il tema dell'unità familiare. Nel merito ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato.

In punto di giurisdizione si deve convenire con la posizione del ricorrente, sul rilievo che il ricorso in esame presenta diretta interferenza con l'ambito della protezione complementare di cui era titolare il ricorrente al momento della sua partenza dall'Italia (e di cui sarebbe stato titolare al rientro se gli eventi pandemici non avessero impedito il suo rientro), e che le norme del d.l.13/17 che delineano la competenza per materia delle Sezioni Specializzate per l' Immigrazione menzionano espressamente i procedimenti che presentano elementi di connessione con le materie direttamente ad esse attribuite.

Nel merito si deve rilevare che la documentazione prodotta consente di affermare che il ricorrente si fosse posto nelle condizioni di fare rientro sul territorio nazionale entro il limite di scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e del suo titolo di viaggio (il biglietto di ritorno è datato 25 marzo 2020); risulta inoltre che egli si fosse tempestivamente attivato per ottenere il rilascio di un passaporto togolese (v. doc. 7 ricevuta della domanda), e che il passaporto sia stato rilasciato solo alla fine dell'anno 2021; per il resto può farsi ricorso al fatto notorio; è risaputo infatti che l'insorgere della pandemia abbia determinato – oltre alla materiale impossibilità di spostarsi da uno stato ad un altro – altresì il rallentamento dell'attività di tutte le amministrazioni pubbliche;

ora, se pure è vero che le frontiere sono state riaperte nel mese di agosto del 2020, come non manca di rimarcare la parte resistente, resta il fatto che il ricorrente dopo aver formalizzato una domanda di rilascio del passaporto alle proprie autorità nazionali, non si è trattenuto pretestuosamente fuori dall'Italia, ma è rimasto in attesa del suo rilascio, posto che – peraltro – il possesso di un passaporto gli era stato prospettato come indispensabile per addivenire ad una stabile regolarizzazione sul territorio nazionale.

Non sembra esigibile da parte sua un rientro in Italia allo scopo di ottenere il rinnovo del permesso per protezione umanitaria (oggi speciale) per poi ripartire per il Togo e riavviare la pratica di rilascio del passaporto; si deve piuttosto affermare che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 D.P.R. 394/1999 sia nel caso in esame ampiamente giustificato dalla assoluta eccezionalità degli avvenimenti seguiti alla pandemia, se pure la motivazione in questione non risulta formalmente contemplata fra le eccezioni che giustificano secondo la norma in esame il superamento del termine di permanenza dello straniero fuori dal territorio nazionale, che comunque fanno riferimento ad impedimenti insormontabili (svolgimento del servizio militare) o a circostanze estremamente gravi, quali i motivi di salute, nei quali attraverso una interpretazione estensiva può farsi rientrare l'emergenza pandemica, con il correlato insieme di conseguenze sull'attività amministrativa e sulle possibilità di movimento. D'altro canto il ricorrente attraverso la documentazione prodotta (certificato di residenza, sequenza di contratti di lavoro, buste paga) dimostra di essersi solidamente

radicato sul territorio italiano, così indirettamente comprovando la natura solo accidentale della sua lunga permanenza fuori dall'Italia.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, anche se la peculiarità della situazione suggerisce di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un visto per reingresso sul territorio nazionale;

spese compensate.

Roma, 14-2-2023

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi